



## Circolare Informativa <<Lavoro>>

Marzo 2022

Ai gentili Clienti

24/03/2022

<p><b>SMART WORKING</b></p> <p>Decreto Covid 17 marzo 2022</p>	<p><b>Fino al 30 giugno 2022</b> - e quindi oltre il termine dello stato di emergenza - sarà possibile attivare lo smart working <b>senza accordo individuale e con comunicazione semplificata</b>.</p> <p>Prorogata al 30 giugno anche la disposizione che consente ai <b>lavoratori fragili</b> lo svolgimento della prestazione, di norma, in modalità agile, anche attraverso un cambio di mansione nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione anche da remoto.</p>
<p><b>OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS</b></p> <p>Comunicato stampa Consiglio dei ministri n. 67 17/03/22</p>	<p>Tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato, <b>l'obbligo di possesso del Green Pass è esteso al 30 aprile 2022</b>.</p> <p>Restano ferme le conseguenze in caso di mancanza della certificazione, ossia l'assenza ingiustificata e la possibilità di sostituzione del lavoratore nel settore privato con sospensioni per periodi rinnovabili di 10 giorni.</p> <p>Dall'altro lato, <b>a partire dal 1° aprile</b> e fino al 30 aprile 2022, i <b>lavoratori ultracinquantenni</b> potranno <b>accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base</b>, fermi restando l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la sanzione di € 100 in caso di inadempimento.</p> <p><b>Per il personale sanitario, invece, l'obbligo vaccinale continua ad essere condizione per lo svolgimento dell'attività e per la prima iscrizione ai relativi ordini professionali, ed è prorogato fino al 31 dicembre 2022.</b></p>
<p><b>BUONO CARBURANTE</b></p> <p>DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21</p>	<p><b>il governo ha decretato che i buoni carburante o simili ceduti dall'azienda ai dipendenti "nel limite di € 200 annui per lavoratore non concorrono alla formazione del reddito"</b> (art. 51, c. 3, DPR 917/86).</p> <p>Sulla misura occorre dire che:</p>



- 1) la limitazione di € 200,00 **si aggiunge** alla possibilità di utilizzo dei € 258,23 per beni e servizi;
- 2) è destinata esclusivamente all'acquisto di buoni carburante o titoli similari;
- 3) la concessione **non deve essere generalizzata ma può**, sulla scorta dei fringe benefit, **essere dedicata individualmente a singoli dipendenti**;
- 4) non ha connessione con l'obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.

Pertanto avremo due valori uno di € 200 per il buono benzina previsto dal decreto legge 21/03/2022 ed uno di € 258,23 corrispondente alla franchigia per i beni in natura concessi ai dipendenti.

**Sul punto ovviamente saranno opportune conferme da parte dell'Agenzia delle Entrate sul comportamento del sostituto d'imposta.**



## Approfondimento

In via eccezionale, per i **periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 121, L. 234/2021) ha stabilito una **riduzione dello 0,8%** della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente.

Nella tabella sottostante si riepilogano beneficiari, condizioni, misura e compatibilità dell'esonero contributivo alla luce delle prime indicazioni operative INPS, che si è espresso anche sulla compilazione del flusso UNIEMENS.

Beneficiari	Misura e durata dell'esonero	Condizioni di spettanza	Compatibilità	Compilazione UNIEMENS
Possono accedere al beneficio <b>tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati</b> , a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. La misura si applica per tutti i rapporti di lavoro dipendente (apprendisti compresi), con <b>esclusione</b> dei rapporti di <b>lavoro domestico</b>	L'esonero consiste in una <b>riduzione dello 0,8%</b> (1) dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori (anche part-time), a <b>condizione</b> che la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di € 2.692 (2), maggiorato del rateo di tredicesima (3)	Lagevolazione: - non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di assunzioni agevolate - non è subordinata al possesso di un regolare <b>DURC</b> - non è soggetta alla disciplina comunitaria in materia di <b>aiuti di Stato</b>	L'esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è <b>cumulabile con tutti gli esoneri contributivi</b> attualmente vigenti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta	Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a <b>partire dal flusso UNIEMENS di competenza del mese di marzo 2022</b> , i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese

(1) Ad **esempio**, se la quota di contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% questa, in forza dell'esonero, può essere ridotta dello 0,8%, attestandosi all'8,39%.

(2) Se il lavoratore, in un singolo mese, percepisce una retribuzione di importo **superiore a € 2.692**, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

(3) In caso di **erogazione dei ratei di tredicesima nei singoli mesi**, è possibile accedere alla riduzione se l'importo dei ratei non supera, nel mese di erogazione, l'importo di € 224 (€ 2.692/12). Inoltre, **se il rapporto di lavoro cessa prima di dicembre 2022**, è possibile applicare la riduzione contributiva sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei non superi € 2.692. Diversamente, se il contratto collettivo prevede l'erogazione di **mensilità ulteriori** rispetto alla tredicesima (ad esempio la **quattordicesima**), nel mese di erogazione dell'ulteriore mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione.

**CDA Studio Legale Tributario**

*Sezione Lavoro*